Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 563/82 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1982

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse

(GU L 67 del 11.3.1982, pag. 23)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 1935/83 della Commissione del 13 luglio 1983	L 191	41	15.7.1983
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 3402/85 della Commissione del 2 dicembre 1985	L 322	14	3.12.1985

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 192 del 2.7.1982, pag. 23 (563/82)

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 563/82 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1982

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, ai fini della constatazione dei prezzi di mercato delle carni bovine, il regolamento (CEE) n. 1208/81 ha previsto l'attuazione progressiva di un sistema di quotazione delle carcasse all'interno della Comunità;

considerando che, per poter disporre di prezzi paragonabili nella Comunità, è opportuno fare riferimento, ai fini della constatazione dei pezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti, a una fase di commercializzazione ben precisa, nonché determinare le correzioni necessarie per passare dalle presentazioni in uso in alcuni Stati membri alla presentazione comunitaria di riferimento;

considerando che, per garantire una classificazione uniforme delle carcasse di bovini adulti nella Comunità, occorre precisare alcune condizioni di applicazione di tale classificazione, in particolare il criterio che consente di differenziare tra di loro le categorie di animali maschi non castrati;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▼M2

1. Per prezzo di mercato, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti e citato all'articolo 6, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1208/81, si intende il prezzo entrata macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagato al fornitore per l'animale. Questo prezzo è espresso per 100 kg di carcassa, presentata conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello.

▼B

2. Il peso da prendere in considerazione è:

— quello della carcassa dopo raffreddamento o

— quello della carcassa a caldo, constatato il più rapidamente possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %.

3. Qualora la presentazione della carcassa pesata classificata al gancio differisca dalla presentazione di riferimento, il suo peso è adattato facendo ricorso alle correzioni fissate nell'allegato. In tal caso, il prezzo per 100 kg di carcassa è adattato in conseguenza.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

▼M1

Articolo 2

Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81, si distinguono le carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni dalle carcasse di altri animali maschi non castrati in base al grado di ossificazione delle apofisi spinose delle vertebre dorsali.

Nelle carcasse dei giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni, le estremità cartilaginose delle apofisi spinose delle quattro vertebre dorsali anteriori non devono presentare altro che i primi segni di ossificazione. Le estremità cartilaginose delle apofisi spinose dalla quinta alla nona vertebra dorsale non devono presentare un'ossificazione caratterizzata.

▼B

Articolo 3

La mondatura di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81 implica esclusivamente l'asportazione parziale dei grassi esterni:

— a livello dell'anca, del lombo e della zona mediocostale,

— a livello della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda,

— a livello della fesa.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2

ALLEGATO

Correzioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1208/81, espresse in percentuale del peso della carcassa

(percentuali di peso)

Percentuali	Di diminuzione			Di aumento				
Classi di stato di ingrassamento	1 — 2	3	4 — 5	1	2	3	4	5
Rene	− 0,4							
Grasso della rognonata	− 1,75	− 2,5	− 3,5					
Grasso di bacino	− 0,5							
Fegato	− 2,5							
Diaframma	− 0,4							
Pilastro del diaframma	− 0,4							
Coda	− 0,4							
Midollo spinale	− 0,05							
Grasso mammario	− 1,0							
Testicoli	− 0,3							
Grasso scrotale	− 0,5							
Corona della fesa (scannello)	− 0,3							
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)	− 0,3							
Mondatura				0	0	+ 1	+ 2	+ 4